

Art. 808-ter.

(( *Arbitrato irrituale*..))

*((Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.*

*Il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:*

*1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata nel procedimento arbitrale;*

*2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;*

*3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;*

*4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;*

*5) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.))*